



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori - GOL”

Avviso e Direttiva n. 4 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU

**Avviso e Direttiva
per l’erogazione delle misure relative al Percorso 3 - Riqualificazione
(Reskilling)**



5dabc82c



Sommario

SEZIONE 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA	4
SEZIONE 2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
SEZIONE 3. DEFINIZIONI	8
SEZIONE 4. DOTAZIONE FINANZIARIA	12
SEZIONE 5. SOGGETTI ATTUATORI	12
SEZIONE 6. INTERVENTI FINANZIABILI DEI PERCORSI	13
6.1 Beneficiari	13
6.1.1 Condizionalità per i beneficiari	14
6.1.2 Descrizione del processo di presa in carico dei beneficiari e di erogazione dei servizi	14
6.2 Attività finanziabili	18
6.2.1 Attività finanziabili: tipologie di attività, modalità di erogazione e durata delle attività	18
6.2.2 Attività finanziabili: Unità di Costo Standard (UCS) e condizioni di riconoscimento	22
6.3 Attività formative	25
6.3.1 Formazione per le competenze digitali finalizzate all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana	25
6.3.2 Formazione per la Riqualficazione (Reskilling)	27
6.3.3 Tirocinio extracurriculare	30
SEZIONE 7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	32
SEZIONE 8. DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	33
SEZIONE 9. SPESE AMMISSIBILI	33
SEZIONE 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/PROGETTO E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE	34
SEZIONE 11. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA/PROGETTO	34
11.1 Tempi ed esiti delle istruttorie	35
SEZIONE 12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI	36
SEZIONE 13 - MODALITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI	37
13.1 Sistema di gestione	37
13.2 Monitoraggio	37
13.3 Gruppo di lavoro	38
13.4 Delega	41
13.5 Comunicazioni	41
13.6 Obblighi di informazione e pubblicità	41



5dabc82c



SEZIONE 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	41
SEZIONE 15. MODIFICHE DELLA DIRETTIVA	42
SEZIONE 16 - MODIFICHE/VARIAZIONI DEL PROGETTO	42
SEZIONE 17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	42
SEZIONE 18. TUTELA DELLA PRIVACY	43
SEZIONE 19. MECCANISMI SANZIONATORI	43
SEZIONE 20. POTERE SOSTITUTIVO	44
SEZIONE 21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	44
SEZIONE 22. RINVIO	44
SEZIONE 23. ALLEGATI	44



SEZIONE 1. Finalità e Ambito di applicazione della Direttiva

La presente Direttiva è emanata in attuazione del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) (Decreto Interministeriale del 5 novembre 2021 – All.A) e contribuisce all’attuazione della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Programma GOL non solo sostiene la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro, ma persegue anche l’obiettivo di potenziarne l’efficacia in tutto il territorio nazionale, in un’ottica di riforma.

La Regione del Veneto ha adottato, con DGR nr. 248 del 15 marzo 2022, il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), approvato da ANPAL con nota n. 7393 del 06 giugno 2022. Il PAR delinea la strategia di realizzazione del Programma GOL in Veneto e prevede cinque percorsi differenziati, nell’ottica di offrire una risposta tempestiva, personalizzata, attiva ed efficace in relazione ai bisogni e alla condizione occupazionale delle persone in cerca di lavoro, ovvero dei beneficiari di questo Programma.

I cinque differenti percorsi sono:

- Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale;
- Percorso 2 - Aggiornamento “Upskilling”;
- Percorso 3 - Riqualificazione “Reskilling”;
- Percorso 4 - Lavoro e inclusione;
- Percorso 5 - Ricollocazione collettiva.

La presente Direttiva disciplina l’attuazione delle misure del percorso 3 “Riqualificazione (Reskilling)” con riferimento ai processi di presa in carico dei beneficiari, del loro inserimento nei percorsi, della gestione e rendicontazione delle misure erogabili.

La Direttiva è elaborata sulla base delle Istruzioni Tecniche per la Selezione dei Progetti PNRR (Circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21).

La realizzazione delle attività a valere sulla presente Direttiva si informa ai principi di DNSH “Do No Significant Harm”, tagging clima e digitale, parità di genere, valorizzazione dei giovani, riduzione dei divari territoriali, assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR.

SEZIONE 2. Riferimenti normativi

Normativa dell’Unione europea

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “ Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” del PNRR;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



5dabc82c



- Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- in particolare, l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

Normativa nazionale

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2021 “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021 (Decreto Interministeriale del 5 novembre 2021);
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2021 di adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”, pubblicato in G.U. n.307 del 28 dicembre 2021;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 di “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali



5dabc82c



e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;



5dabc82c



- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21, protocollo 266985 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Circolare MEF 21 giugno 2022, n. 27, protocollo 175451 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare MEF 4 luglio 2022, n. 28 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale”;
- Circolare RGS 26 luglio 2022, n. 29 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.
- Delibera del Commissario Straordinario dell'Anpal n. 5 del 09 maggio 2022 Approvazione Strumenti per l'attuazione dell'assessment – Profilazione quantitativa, profilazione qualitativa, standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard;
- Delibera del Commissario Straordinario dell'Anpal n. 6 del 16 maggio 2022 Approvazione modifiche Allegato C - Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard;
- Circolare ANPAL n. 1/2022, Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma



5dabc82c



Normativa regionale

- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 675 del 26 maggio 2020 “Revisione della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) - Anno 2020”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 15 marzo 2022 - Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Adozione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Veneto;
- Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 20 maggio 2022 - Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- Delibera della Giunta Regionale n. 627 del 27 maggio 2022 “Sistema regionale delle competenze: quadro di riferimento e indirizzi per l’attuazione”;
- Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 681 del 24 maggio 2022, Pubblicazione dati amministrativi per riparto risorse;
- Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 740 del 13 giugno 2022 relativo alla nomina della Commissione di Valutazione per l’istruttoria di ammissibilità delle candidature di cui alla DGR n. 600 del 20 maggio 2022;
- Nota ANPAL n. 4297 del 30 marzo 2022 - PNRR – Missione 5, C.1., R. 1.1. - Politiche attive del lavoro e formazione professionale. Esiti positivi della valutazione della bozza di Piano di attuazione del programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori - GOL;
- Nota ANPAL n. 7393 del 06 giugno 2022 - PNRR – Missione 5, C.1., R. 1.1. - Politiche attive del lavoro e formazione professionale Conferma valutazione del Piano di attuazione del programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL.

SEZIONE 3. Definizioni

Nell’ambito della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:



5dabc82c



TERMINE	DESCRIZIONE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
<i>ASSESSMENT</i>	<p>Processo di definizione del profilo degli utenti del Programma GOL che ne stabilisce l'appartenenza ad uno dei 4 percorsi di politica attiva.</p> <p>Si distingue in <i>Assessment</i> iniziale e <i>Assessment</i> approfondito. Quest'ultimo interviene nel caso in cui dall'<i>assessment</i> iniziale emerga l'esigenza di realizzare un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche personali dell'utente.</p>
COMPONENTE	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
<i>MILESTONE</i>	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
MISSIONE	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusion e coesione; Salute).
PERCORSO (<i>CLUSTER</i>)	Stabilisce precise finalità ed è indirizzato a determinati soggetti. Nell'ambito del Programma GOL corrisponde alle cinque linee di sviluppo dell'azione del Programma e definisce interventi nelle sfere dell'assistenza nella ricerca del lavoro, della formazione professionale, dei servizi complementari alle politiche del lavoro.



5dabc82c



TERMINE	DESCRIZIONE
PNRR (O PIANO)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
PRINCIPIO “NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
SISTEMA REGIS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella <i>Governance</i> del Piano.
SOGGETTO ATTUATORE	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.
SOGGETTO BENEFICIARIO	Tutti i soggetti potenzialmente destinatari del Programma GOL, come definiti dal paragrafo 5 Allegato A DM 5/11/2021.
SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
TARGET	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.



5dabc82c



TERMINE	DESCRIZIONE
TRATTATO	Utente del Servizio per l'impiego che all'esito di un percorso/i di assessment e della profilazione sottoscrive un patto di servizio personalizzato
<i>CASE MANAGER</i>	Operatore del Centro per l'Impiego (CPI) di riferimento per l'erogazione dei servizi rivolti agli utenti nonché punto di riferimento per la programmazione circa la partecipazione/attivazione dei percorsi
<i>RESKILLING</i>	Denominazione del Percorso 3 del Programma GOL Percorso di politica attiva finalizzato alla riqualificazione professionale attraverso una formazione di medio lunga durata
CATALOGO	Insieme delle proposte formative di riqualificazione presentate dal soggetto attuatore, nell'ambito del Percorso 3 del Programma GOL.
MISURA	Tipologia di attività che concorre alla realizzazione del percorso e quindi al raggiungimento di un determinato obiettivo, attraverso modalità prestabilite
OPAL	Acronimo che identifica una singola Offerta di politica attiva del lavoro inserita nel Catalogo OPAL
CATALOGO OPAL	Catalogo delle Offerte di politiche attive del lavoro (OPAL) che sarà alimentato dai soggetti attuatori e realizzatori delle misure e utilizzato per la scelta delle attività da parte dell'utente presso il CPI e presso gli enti attuatori
SOPAL	Acronimo che identifica l'applicazione per il caricamento delle offerte di politiche attive del lavoro (OPAL) nel relativo Catalogo
IDO	Acronimo che identifica il sistema informativo che la Regione del Veneto mette a disposizione degli operatori impiegati presso i servizi pubblici per l'impiego e gli enti privati accreditati ai servizi per il lavoro ex D.G.R. 2238/2011 sottoscrittori con Veneto Lavoro della 'Convenzione di accesso al SILV'.
AVVIO DI UN PERCORSO	Data della notifica al soggetto attuatore della scelta effettuata dal beneficiario attraverso il sistema gestionale



5dabc82c



SEZIONE 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata, per l'anno 2022 ammonta a € 18.902.000,00. Tale dotazione è finanziata dal PNRR, Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”.

SEZIONE 5. Soggetti attuatori

Le proposte progettuali potranno essere presentate da:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della **Formazione Superiore**;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015 entro la data di scadenza del presente Avviso.

In linea generale, per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, qualora si tratti di un Organismo accreditato alla formazione superiore, i requisiti di capacità si danno per assolti.

Le procedure di accreditamento sono, infatti, finalizzate a pre-qualificare i soggetti idonei alla gestione delle politiche a cofinanziamento pubblico e, sotto ogni profilo, sono atte a garantire:

- il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
- l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
- il possesso dei requisiti tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione e di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

I soggetti attuatori si impegnano tramite apposito atto di obbligo (atto di adesione) da formulare sullo schema approvato dall'Amministrazione regionale con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione a:

- adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.
- aderire alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR.

I soggetti che, ancora in fase di accreditamento, hanno ottenuto l'approvazione della candidatura, potranno erogare le misure solo dalla data dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento con provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui alla L.R. n. 19/2022.

In caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento, le attività dell'ente/operatore sono sospese a decorrere dalla data di notifica del provvedimento medesimo con le conseguenze di cui all'art. 4 della DGR 2120/2015.



5dabc82c



Le succitate disposizioni dell'art. 7 saranno interpretate tenendo conto delle peculiarità dei percorsi di cui al Programma GOL.

Gli organismi accreditati alla formazione superiore erogano le misure/attività di:

- **Formazione per la riqualificazione, con tirocinio extracurricolare;**
- **Formazione per le competenze digitali finalizzate all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana.**

Le attività di **accompagnamento**, qui sotto elencate, possono essere erogate dal soggetto responsabile del percorso del beneficiario se è anche in possesso dell'accREDITAMENTO ai **Servizi al Lavoro** ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

- **Orientamento specialistico (LEP E)**
- **Accompagnamento al lavoro (LEP F1)**
- **Incrocio Domanda offerta di lavoro (LEP F3)**

Se il soggetto attuatore responsabile del percorso del beneficiario non è accreditato ai Servizi al Lavoro, in accordo con il beneficiario, potrà selezionare le relative misure erogate da un altro soggetto attuatore accreditato anche, o unicamente, ai Servizi al Lavoro, già autorizzato all'erogazione dei relativi servizi nell'ambito dei Percorsi GOL 1 e 2, in forza di provvedimenti da parte del Direttore della Direzione Lavoro.

Si precisa che in questo caso gli enti erogatori, accreditati ai Servizi al Lavoro, sono assimilati ai partner operativi dei progetti finanziati nell'ambito del FSE.

SEZIONE 6. Interventi finanziabili dei percorsi

La Regione del Veneto, sulla scorta della positiva esperienza della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro, di cui alla DGR n. 396/2019, istituisce l'“**Assegno GOL**” che consiste in un titolo di spesa rivolto al beneficiario del Programma GOL.

Il beneficiario che, in esito al percorso di *assessment* da parte del CPI, risulti associato al Percorso 3 - Riqualificazione (*Reskilling*) acquisisce il diritto a partecipare alle misure del presente Avviso.

6.1 Beneficiari

I beneficiari delle misure dei percorsi del Programma GOL sono individuati dal Decreto Interministeriale del 5 novembre 2021¹ con cui è stato adottato il Programma nazionale GOL.

Tutti i potenziali beneficiari svolgeranno un percorso di *assessment* presso il Centro per l'Impiego (CPI) secondo le modalità di cui alle Delibere dell'ANPAL n. 5 e 6 del 9 e del 16 maggio 2022 e secondo le modalità illustrate alla sezione 6.2 della presente Direttiva.

Il servizio di *assessment* nell'ambito del programma GOL si incardina nel percorso di orientamento realizzato dal *case manager* del CPI ed è finalizzato all'attribuzione del beneficiario al percorso di riferimento, vale a dire a uno dei percorsi previsti dal Programma GOL.

In esito al servizio di *assessment* il beneficiario riceverà un Assegno GOL, i cui dettagli sono specificati nel paragrafo 6.1.2

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/27/21A07646/sg>



5dabc82c



I beneficiari del **Percorso 3 “Riqualficazione (*Reskilling*)”** sono soggetti in possesso di competenze difficilmente spendibili nel mercato del lavoro e non facilmente ricollocabili, ai quali viene offerto un intervento formativo di medio-lunga durata cui sono associate misure di orientamento, formazione per le competenze digitali, accompagnamento al lavoro, tirocinio extra curriculare e incontro domanda e offerta.

Il beneficiario ha la facoltà di scegliere liberamente l'operatore, assistito dal *case manager* del CPI.

6.1.1 Condizionalità per i beneficiari

Ai sensi del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 di adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), pubblicato nella G.U. n. 306, ai beneficiari dei percorsi e delle misure di cui al punto precedente in obbligo di partecipazione (beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro e i beneficiari di reddito di cittadinanza), si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dalle rispettive disposizioni vigenti². Quanto ai doveri del beneficiario, il Patto di Servizio Personalizzato riporta gli obblighi previsti dalla normativa in essere che comportano la perdita del sostegno al reddito.

Il soggetto attuatore accreditato alla formazione superiore è tenuto a comunicare al CPI competente, tramite sistema, tutti gli eventi suscettibili di dar luogo a sanzioni nonché assicurare la tracciabilità delle comunicazioni dell'avvenuta convocazione degli utenti.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto definito all'interno della Circolare ANPAL n. 1/2022 “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma”.

6.1.2 Descrizione del processo di presa in carico dei beneficiari e di erogazione dei servizi

Il processo di presa in carico è articolato in due parti:

1. **Accesso al Programma e rilascio dell'Assegno GOL**, attività che **non** è oggetto di finanziamento in quanto svolta dai CPI e che qui si richiama per completezza di informazione;
2. **Erogazione misure GOL** presso l'operatore accreditato alla Formazione Superiore selezionato presso il CPI.

Di seguito si riporta il dettaglio del processo e delle fasi che lo costituiscono.

Si precisa che le istruzioni operative riferite alla fase realizzativa saranno contenute nella manualistica tecnica che verrà adottata con successivi atti. Pertanto, i soggetti attuatori devono consultare con regolare frequenza il sito istituzionale della Regione del Veneto [PNRR - GOL sez. Lavoro - Spazio Operatori](#).

² Per approfondimenti: D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 all'art. 20, 21, 25; D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 all'art. 4 e s.m.i.; D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148, all'art. 25 ter e s.m.i.; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, all'art.7 e s.m.i; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 all'art. 15 e s.m.i.



5dabc82c



Parte 1 – Accesso al Programma e rilascio dell'Assegno GOL		
Fase	Denominazione	Descrizione
1	Accesso al Programma GOL	I beneficiari, individuati al paragrafo 6.1, accedono al programma in quanto convocati dal CPI o contattando direttamente il proprio CPI di riferimento.
2	Assessment, <i>skill gap analysis</i> e assegnazione al percorso	<p>Il Programma GOL in Veneto prevede per tutti i potenziali beneficiari un'attività di orientamento finalizzata all'<i>assessment</i>, svolto in presenza o a distanza dal <i>case manager</i> del CPI con l'obiettivo di orientare la persona ai servizi più adeguati rispetto al proprio fabbisogno. L'<i>assessment</i> prevede la ricostruzione delle esperienze di vita e di lavoro della persona per l'individuazione dei percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità, in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo. In tale contesto si inserisce il servizio di <i>skill gap analysis</i> svolto dal <i>case manager</i>, che consente di focalizzare, d'intesa con il beneficiario, l'obiettivo del percorso formativo in relazione alle proprie prospettive occupazionali.</p> <p>La persona, in esito alle attività di orientamento, risulta assegnata ad uno dei percorsi di riferimento del Programma GOL. Nel caso di assegnazione al Percorso 3, il soggetto rientrerà tra i beneficiari delle attività disciplinate dalla presente Direttiva.</p> <p>Diritto di riesame: al beneficiario è sempre riconosciuto il diritto di richiedere il riesame dell'assegnazione al percorso, nel caso in cui intervenga una variazione significativa della propria condizione.</p> <p>Tale riesame dovrà essere richiesto al <i>case manager</i> del CPI che ne valuterà i presupposti.</p>
3	Rilascio dell'Assegno GOL	In seguito all'assegnazione al percorso, il beneficiario riceve dal <i>case manager</i> un documento, denominato Assegno GOL con l'indicazione delle misure di politica attiva di cui potrà fruire.
4	Scelta del percorso <i>reskilling</i>	<p>Prima del rilascio dell'Assegno GOL, il beneficiario, assistito dal <i>case manager</i> del CPI, individua il proprio percorso di <i>reskilling</i> erogato dal soggetto attuatore che sarà responsabile di tutte le misure ad esso associate. La scelta da parte del beneficiario è libera, nell'ambito dei percorsi <i>reskilling</i> autorizzati ai soggetti accreditati alla formazione superiore ai sensi della L.R. n. 19 del 2002.</p> <p>Una volta effettuata la scelta da parte del beneficiario, questa sarà visibile in IDO anche al soggetto attuatore scelto. L'attuatore riceverà la notifica della scelta anche all'indirizzo email correlato alla sede di svolgimento della misura (sportello).</p>



5dabc82c



Parte 1 – Accesso al Programma e rilascio dell'Assegno GOL		
Fase	Denominazione	Descrizione
		<p>Il <i>case manager</i> inviterà il beneficiario a contattare il soggetto attuatore del percorso <i>reskilling</i> prescelto, fornendogli i relativi recapiti.</p> <p>Ritiro (diritto di ripensamento): Al beneficiario è riconosciuto il diritto di ritiro con la possibilità di ottenere un nuovo Assegno GOL. Il beneficiario dovrà rivolgersi al <i>case manager</i> il quale, valutate le motivazioni oggettive, potrà autorizzare il ritiro. In caso di ritiro alle condizioni sopra descritte, il beneficiario potrà usufruire di un nuovo Assegno GOL che non potrà essere rilasciato prima di 15 giorni dal ritiro.</p> <p>Al soggetto attuatore presso il quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, potrà essere riconosciuta soltanto l'attività a processo per un massimo di 2 ore.</p> <p>La facoltà di ritiro per il beneficiario può essere esercitata una sola volta dopo aver svolto al massimo una attività individuale di 2 ore.</p> <p>Il tasso di ritiri autorizzati dal <i>case manager</i> potrà rientrare tra gli indicatori utilizzati ai fini di valutazione della performance degli soggetti attuatori (<i>rating</i>).</p>

Parte 2 – Erogazione misure GOL		
<i>Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)</i>		
Fase	Denominazione	Descrizione
1	Orientamento specialistico ed erogazione misure GOL	<p>L'operatore accreditato scelto dal beneficiario deve obbligatoriamente confermare la richiesta di attivazione dei servizi entro 5 giorni lavorativi da quando riceve la notifica in IDO.</p> <p>Decorso tale termine, qualora non fosse stato già contattato dal beneficiario l'operatore accreditato deve contattare l'interessato e realizzare il primo colloquio di orientamento specialistico e/o di accompagnamento al lavoro che deve realizzarsi, al più tardi, entro i successivi 20 giorni lavorativi dalla notifica al soggetto attuatore della scelta effettuata dal beneficiario.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario si rendesse irreperibile, il soggetto attuatore provvederà a effettuare la segnalazione al CPI secondo quanto previsto dalla presente Direttiva alla sezione 6.1.1</p>



5dabc82c



<p style="text-align: center;">Parte 2 – Erogazione misure GOL</p> <p style="text-align: center;"><i>Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)</i></p>		
Fase	Denominazione	Descrizione
		Le attività dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dalla presente Direttiva.
2 a	Adesione alla formazione per le competenze digitali finalizzate all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana	<p>I beneficiari del Percorso 3 che in base alle risultanze dell'<i>assessment</i> parteciperanno alle attività formative per lo sviluppo delle competenze digitali, vi potranno accedere attraverso la scelta dal catalogo OPAL - con l'assistenza del <i>case manager</i> - del corso di formazione più adatto ai propri obiettivi di miglioramento del livello di competenze digitali.</p> <p>La partecipazione al corso di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali dovrà avvenire entro il periodo di validità dell'Assegno GOL.</p> <p>Le attività dovranno essere realizzate in conformità alla presente Direttiva.</p>
2 b	Adesione alla formazione Reskilling, con tirocinio extracurricolare	<p>I beneficiari del Percorso 3, che in seguito all'<i>assessment</i> devono partecipare alle attività formative di <i>reskilling</i>, con la possibilità di svolgere a seguito un tirocinio extracurricolare, vi potranno accedere scegliendo dal catalogo OPAL e con il supporto del <i>case manager</i>, il corso di riqualificazione più adatto ai propri obiettivi.</p> <p>Le attività dovranno essere realizzate in conformità alla presente Direttiva.</p>
3	Accompagnamento al lavoro	<p>La misura di accompagnamento al lavoro mira a individuare e realizzare le attività specificatamente orientate al successo occupazionale del beneficiario.</p> <p>Le attività dovranno essere realizzate secondo le specifiche riportate nel paragrafo 6.2 "Attività finanziabili".</p>
4	Incontro domanda offerta	<p>La misura di incontro domanda offerta mira all'inserimento lavorativo del beneficiario mediante la promozione dei profili, delle competenze e delle professionalità dei soggetti presso le imprese.</p> <p>Le attività dovranno essere realizzate secondo le specifiche riportate nel paragrafo 6.2 "Attività finanziabili".</p>



5dabc82c



6.2 Attività finanziabili

6.2.1 Attività finanziabili: tipologie di attività, modalità di erogazione e durata delle attività

Le attività finanziabili nel **Percorso 3 - Riqualificazione (*Reskilling*)**, dedicato ai soggetti distanti dal mercato del lavoro e in possesso di competenze difficilmente spendibili, sono:

- Orientamento specialistico
- Formazione per la riqualificazione, con tirocinio extra curriculare
- Accompagnamento al lavoro
- Incontro domanda offerta di lavoro
- Formazione per le competenze digitali, di breve durata, finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana

Nel Percorso 3 - Riqualificazione (*Reskilling*), **orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, incontro domanda offerta di lavoro, formazione per la riqualificazione (reskilling)** devono essere erogati all'intera platea di beneficiari coinvolti.

Nel caso della "Formazione per la riqualificazione– *reskilling*", anche al fine di assicurare un equilibrio tra la necessità di riqualificazione e la sostenibilità dei percorsi da parte delle persone, vengono previste **tre tipologie di formazione reskilling**, rispettivamente della durata di **180 ore, 220 ore e 280 ore, comprensive del modulo di formazione sulle competenze digitali di 20 ore**, volte ad assicurare autonomia alla persona nella vita sociale e quotidiana.

Inoltre, è prevista una **quarta tipologia** di formazione *reskilling* della durata di **600 ore (comprensive del modulo di formazione sulle competenze digitali di 20 ore)** volta ad un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF di partenza e/o al conseguimento, anche per progressiva capitalizzazione, di una qualificazione inclusa nel Repertorio Nazionale. Tale formazione deve essere considerata residuale e supportata da motivazioni - da evidenziare in fase di presentazione - tali da giustificare la scelta di un percorso di lunga durata rispetto alla tipologia di beneficiari da coinvolgere e accompagnata dalla descrizione dei laboratori attrezzati nella disponibilità del soggetto attuatore.

Tutti i beneficiari di ciascuna delle quattro tipologie sopra precisate fruiranno del modulo di formazione per le competenze digitali, di breve durata, finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana, con apposita messa in trasparenza degli apprendimenti conseguiti.

Il **servizio IVC** (ricondotto al LEP E), che assume valenza sperimentale e **quantificato in 10 ore**, deve intendersi come **alternativo** alle misure di cui al Percorso 3 per i beneficiari che avessero maturato competenze idonee nell'ambito di apprendimenti in contesti non formali ed informali. Il servizio è quindi finalizzato ad assicurare l'accesso alla certificazione della competenza o dell'intera qualifica, da parte dei beneficiari, senza obblighi formativi.

Il *case manager* del CPI sulla base delle informazioni rilevate in fase di *assessment*, esprime una indicazione in merito all'ambito professionale e in relazione ai contenuti della formazione più idonei al beneficiario



5dabc82c



ai fini della propria occupabilità. Il soggetto attuatore del percorso *reskilling* prescelto, individua d'intesa con il beneficiario la specifica tipologia di formazione digitale utile alla persona (livello base, medio, avanzato).

Si precisa che l'attività formativa:

- potrà essere erogata **interamente in presenza** oppure **in modalità mista** (in presenza e in FAD sincrona); le ore di FAD non potranno superare il 50% del monte ore totale della formazione.
Eccezioni riguardano: la formazione per le competenze digitali finalizzate all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana di livello avanzato, per la quale è possibile erogare l'attività totalmente in FAD; la formazione di tipo pratico, che dovrà essere erogata solamente in presenza.
- **deve essere avviata entro 20 giorni** dalla data in cui risulta raggiunto il numero minimo di allievi; durante questo arco temporale, possono essere inseriti ulteriori allievi fino al raggiungimento del numero massimo; successivamente all'avvio dell'attività formativa, non potranno essere inseriti nuovi allievi;
- il soggetto erogatore dell'attività formativa dovrà assicurare un adeguato tutoraggio del percorso e la presenza del **tutor didattico-organizzativo**;
- nel caso della "Formazione per le competenze digitali finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana", i gruppi classe **non potranno essere di composizione mista**, con beneficiari assegnati ad altri Percorsi;
- nel caso della "Formazione per la riqualificazione – *Reskilling*" e della "Formazione per le competenze digitali finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana" è prevista una **indennità di frequenza** solo per le ore frequentate in presenza;

Nella tabella a seguire, per ciascuna attività finanziabile, si riportano, in coerenza con gli standard di servizio del programma GOL, i **descrittivi delle attività**, le **modalità di erogazione** e le **durate**.

Le attività formative erogabili nell'ambito del Programma GOL devono essere presenti nel **Catalogo OPAL**. A tal proposito si precisa che:

- l'offerta formativa (Catalogo) dovrà essere presentata da ciascun soggetto attuatore, accreditato alla Formazione Superiore ai sensi della Legge regionale 19 del 2002, sulla piattaforma **SOPAL** entro i termini specificati nella Sezione 10;
- l'offerta formativa (Catalogo) oggetto della presente Direttiva riguarda esclusivamente la proposta formativa di riqualificazione. Sono escluse le attività formative per le competenze digitali, la cui strutturazione è da considerarsi standard (rif. Sezione 6.3), le attività di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e incontro domanda offerta di lavoro;
- l'offerta formativa (Catalogo) presentato sarà oggetto di valutazione e le attività potranno essere avviate solo dopo l'approvazione (rif. Sezione 11);
- il soggetto attuatore potrà successivamente accedere attraverso la piattaforma SOPAL all'inserimento di ulteriori dati relativi all'erogazione dell'attività formativa.

Le modalità ed i tempi per la presentazione dell'offerta formativa sono definiti nella Sezione 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda.



5dabc82c



Le misure caricate in OPAL (orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, incrocio domanda offerta di lavoro) dovranno riportare esattamente i contenuti definiti dalla manualistica tecnica in relazione alla “denominazione attività” ed alla “descrizione attività”.

Misura/attività	Descrizione	Modalità di erogazione	Durata Percorso 3
Orientamento specialistico	<ul style="list-style-type: none"> - ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita, formative e professionali del lavoratore; - elaborazione del Profilo di competenza orientato alla ricerca di lavoro; - aggiornamento del profilo per la ricerca di lavoro, in particolare in forma digitale; - verifica della eventuale necessità di formazione per le competenze digitali finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana; - individuazione del percorso formativo di riqualificazione (Percorso 3) più coerente rispetto ad aspettative e opportunità; - attività di tutoraggio della presa in carico in termini di case management. 	In forma individuale; in presenza e/o a distanza (max 50%)	<p>Minimo 1 h - Massimo 10 h</p> <p>Se previsti servizi di IVC</p> <p>Max +10 h</p>
Accompagnamento al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - supporto allo sviluppo delle capacità e competenze, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale (<i>coaching</i>); - <i>scouting</i> delle opportunità occupazionali; supporto nella redazione del CV e delle lettere di accompagnamento; - preparazione a un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro; - supporto all'auto promozione; - tutoraggio. 	In forma individuale; in presenza e/o a distanza (max 50%)	Minimo 1 h – Massimo 15 h
Incontro domanda offerta di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - scouting delle opportunità occupazionali; - promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone presso il sistema imprenditoriale; - preselezione; - accesso alle misure individuate; - accompagnamento della persona nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate; - accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento; - assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; - assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio 	In forma individuale o di gruppo; in presenza e/o a distanza	L'inserimento lavorativo deve realizzarsi entro 12 mesi (360 giorni) dalla notifica al soggetto attuatore della scelta effettuata dal beneficiario.



5dabc82c



Misura/attività	Descrizione	Modalità di erogazione	Durata Percorso 3
	tra contratto di apprendistato e a tempo determinato).		
Formazione finalizzata alla riqualificazione (Reskilling)	<p>Interventi di formazione di medio-lunga durata volti alla riqualificazione, e finalizzati ad avvicinare i beneficiari in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato del lavoro, tenendo in considerazione anche il fabbisogno di nuove competenze, in particolare derivanti dalle transizioni tecnologiche, digitali ed ecologiche e/o dagli effetti della pandemia da COVID - 19.</p> <p>I percorsi di riqualificazione sono focalizzati su contenuti professionalizzanti; sono generalmente associabili ad un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF di partenza e/o al conseguimento, anche per progressiva capitalizzazione, di una qualificazione inclusa nel Repertorio Nazionale.</p> <p>Ciascun percorso di riqualificazione è integrato con specifico modulo di <i>Formazione per le competenze digitali, di breve durata, finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana</i> (rif. Misura successiva), in base alla rilevazione degli specifici fabbisogni del beneficiario.</p>	<p>Di gruppo: minimo 6 massimo 15.</p> <p>Erogabile interamente in presenza oppure in modalità mista (in presenza e in FAD sincrona massimo 50% del monte ore totale).</p> <p>L'adozione della modalità Fad è esclusa per la parte formativa pratica.</p>	<p>Moduli da 160 ore, 200 ore, 260 ore</p> <p>+</p> <p> tirocinio</p> <p>Modulo da 580 ore <u>senza</u> tirocinio</p>
Formazione per le competenze digitali, di breve durata, finalizzata all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana	Moduli integrativi di potenziamento delle competenze digitali, erogabili in funzione del fabbisogno individuale rilevato, per consentire una autonomia digitale utile all'inserimento lavorativo, progettati in coerenza con gli standard internazionali di riferimento.	<p>Di gruppo: min 12 - max 20</p> <p>Erogabile interamente in presenza o in modalità mista (in presenza e in FAD)</p>	20 h



5dabc82c



Misura/attività	Descrizione	Modalità di erogazione	Durata Percorso 3
		sincrona max 50% del monte ore totale). Nel caso di formazione per le competenze digitali livello avanzato, le ore di FAD sincrona possono corrispondere al 100% del monte ore totale.	
Tirocinio	Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo.	Individuale in presenza	3 mesi
Promozione tirocinio	Promozione /attivazione tirocinio: - Scouting delle opportunità di tirocinio segnalate dalle imprese, corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un incremento di competenze; - preselezione ed invio della rosa di profili individuati all'impresa; - assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa; - redazione Convenzione, Progetto formativo individuale, Dossier individuale e attestazione delle attività svolte.	-	-

6.2.2 Attività finanziabili: Unità di Costo Standard (UCS) e condizioni di riconoscimento

Gli interventi previsti nel Percorso 3 - **Riqualificazione (Reskilling)** sono finanziati utilizzando le Unità di Costo Standard approvati con Delibere Anpal n. 5 del 9 maggio 2022 e n. 6 del 16 maggio 2022.

Le attività formative per le competenze digitali e la riqualificazione (*Reskilling*) possono essere erogate dal soggetto attuatore successivamente all'approvazione, e successivamente al caricamento sul Catalogo OPAL.

In seguito ciascun soggetto attuatore dovrà implementare le informazioni relative alle attività direttamente nel sistema SOPAL secondo le indicazioni contenute nella specifica manualistica tecnica. Si specifica che l'offerta formativa per le competenze digitali non è oggetto di valutazione.



5dabc82c



Per quanto riguarda invece le misure individuali di orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda/offerta, possono essere erogate dal soggetto attuatore solo se anche in possesso dell'accREDITAMENTO ai Servizi al Lavoro. Se il soggetto attuatore responsabile del percorso del beneficiario non è accREDITATO ai Servizi al Lavoro, in accordo con il beneficiario, potrà selezionare un'offerta erogata da un altro soggetto attuatore accREDITATO anche, o unicamente, ai Servizi al Lavoro, già autorizzato all'erogazione dei relativi servizi nell'ambito dei Percorsi GOL 1 e 2, in forza di provvedimenti da parte del Direttore della Direzione Lavoro.³

Nella tabella a seguire sono riportate le **UCS a processo** e le relative condizioni di riconoscimento per ciascuna misura/attività.

Misura/attività	UCS	Condizioni di riconoscimento
Orientamento specialistico	€ 37,3/h	Erogazione e fruizione del servizio attestata da registro online in IDO
Accompagnamento al lavoro	€ 37,3/h	
Formazione per le competenze digitali e Formazione <i>Reskilling</i>	€ 122,9/h + € 0,84/h/allievo Esclusivamente per le ore di formazione <u>in presenza</u> è prevista l'erogazione della indennità di frequenza € 3,5/h/allievo	L'importo di tale attività è riconoscibile, per professionisti o esperti che siano almeno in fascia B , ovvero con esperienza almeno triennale nel settore/materia oggetto della docenza, sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e attestate da registro online in IDO . La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di utenti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore. Nel caso in cui il numero di utenti che hanno frequentato almeno il 70% del monte ore di un intervento formativo scenda al di sotto del numero minimo di allievi indicato, non sarà riconosciuto alcun contributo. A tutti i partecipanti il soggetto erogatore rilascerà l'attestazione finale di messa in trasparenza delle competenze, la quale potrà essere anche parziale, in caso di ritiro anticipato dell'allievo (quindi, anche nel caso in cui la percentuale di frequenza sia inferiore al 70%).
Tirocinio	€ 450/mese	Indennità di tirocinio da erogare mensilmente al raggiungimento del 70% del monte ore mensile.

³ Il finanziamento delle misure orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda offerta di lavoro è sostenuto dalle risorse associate al Percorso 3.



5dabc82c



Misura/attività	UCS	Condizioni di riconoscimento
Promozione tirocinio	€ 400 a risultato	Ad attivazione del tirocinio

Eventuali **costi** relativi alla realizzazione delle **attività pratiche** (es. noleggio locali/attrezzature) e quelli relativi agli **esami di abilitazione/qualifica** sono da intendersi **ricompresi** nelle UCS standard come sopra specificate.

Nella tabella a seguire sono riportate le **UCS a risultato** per la misura / attività “**Incontro domanda offerta di lavoro**” in funzione del tipo di contratto e le relative condizioni di riconoscimento. Si specifica che sono esclusi i contratti di lavoro intermittente di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2015, il part-time inferiore alle 20 ore settimanali e i contratti che il beneficiario stipula come dipendente di una pubblica amministrazione come definita all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001.

Incontro domanda offerta di lavoro	UCS	Condizioni di riconoscimento
Tipo di contratto	Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling)	
Contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato di I e III livello	€ 1.941,00	<p>Il raggiungimento del risultato è dimostrabile con l’inserimento a sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del numero della CO oppure del CF del datore di lavoro; - la data di inizio del rapporto di lavoro. <p>Il rapporto di lavoro deve essere stato comunicato al sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.</p>
Apprendistato di II livello e contratto a tempo determinato maggiore o uguale 12 mesi	€ 1.041,00	<p>Al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento (pubblico-privato):</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere consegnata al datore di lavoro/azienda utilizzatrice l’informativa contenente l’elenco delle attività oggetto di finanziamento pubblico per cui l’azienda non deve sostenere ulteriori costi; - il soggetto attuatore dichiara di non aver ricevuto ulteriori compensi dall’azienda (i format su cui rendere tali dichiarazioni saranno adottati con provvedimento specifico).
Contratto a tempo determinato 6 – 12 mesi	€ 441,00	

Per i soggetti beneficiari dell’iniziativa è prevista l'erogazione di:



5dabc82c



- A. **una indennità di tirocinio extracurricolare** pari a **euro 450 lordi/mese**;
- B. **un'indennità di frequenza** per i percorsi formativi a cui prende parte il beneficiario, il cui valore orario è pari a **3,5 euro ora/partecipante** - solo per le ore frequentate in presenza

La quota di indennità di tirocinio dovrà essere **corrisposta mensilmente** dal soggetto attuatore al beneficiario per ciascun mese di tirocinio in cui raggiunga la frequenza minima del 70% del monte ore mensile previsto⁴.

L'indennità di frequenza dovrà essere riconosciuta a conclusione dell'intervento formativo se il beneficiario avrà partecipato **almeno al 70% del monte ore** previsto per l'intervento formativo.

Il pagamento dell'indennità di frequenza e della indennità di tirocinio deve avvenire entro e non oltre il termine massimo di chiusura delle attività previste.

6.3 Attività formative

In questa sezione si forniscono le disposizioni relative ai contenuti delle attività formative che potranno essere proposte ai beneficiari del Percorso 3.

Si precisa che il contenuto dei percorsi formativi potrà essere ulteriormente dettagliato nella manualistica tecnica relativa al catalogo OPAL che sarà approvata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. Con tale provvedimento sarà definita anche la procedura e la modulistica relativa al rilascio dell'attestazione di messa in trasparenza dei risultati di apprendimento, in considerazione anche delle indicazioni che potranno essere adottate a livello nazionale.

6.3.1 Formazione per le competenze digitali finalizzate all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana

I percorsi di "Formazione per le competenze digitali finalizzate all'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana" sono:

- **erogate in funzione del fabbisogno individuale** rilevato in esito all'*assessment*;
- fruibili da tutti i beneficiari, con la precisazione che non potranno essere costituiti gruppi misti di beneficiari afferenti anche ai Percorsi 1 e 2;
- di **breve durata** (20 ore);
- finalizzati al **rafforzamento delle competenze di base** della persona.

La necessità di proporre percorsi di "Formazione per le competenze digitali per l'autonomia nella vita sociale e quotidiana" è connessa alla evidenza che un livello insufficiente nella padronanza delle competenze digitali impatta sia sulle prospettive di occupabilità della persona, sia sull'esercizio della partecipazione civica e della cittadinanza attiva fino a compromettere l'accesso a servizi fondamentali quali quelli legati all'educazione e alla formazione o alla fruizione della protezione sociale e sanitaria.

Scopo della proposta di "Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana" è quello di mettere il beneficiario in condizioni di esercitare la cittadinanza attiva, ad esempio, creando un'identità digitale, accedendo in modo autonomo a siti web e applicazioni mobili

⁴ Convenzionalmente si stabilisce che il monte ore mensile è pari a 160 ore.



5dabc82c



utili a individuare opportunità di lavoro, acquisendo informazioni affidabili, proteggendo i propri dati personali e la privacy, creando i presupposti per poter usufruire di formazione a distanza.

Sono previsti **tre moduli distinti**⁵ per livello:

- Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana **livello base**
- Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana **livello intermedio**
- Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana **livello avanzato**

Si tratta di moduli da proporre ai beneficiari per i quali è stato identificato il bisogno di acquisire maggiore dimestichezza nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione per il lavoro e la vita quotidiana.

Le abilità e le conoscenze che saranno acquisite assumono caratteristiche assimilabili a *soft skills* e pertanto non rintracciabili nel RRSP⁶, quindi, anche in considerazione della breve durata di tali moduli, si ritiene necessario fornire indicazioni per ciascun livello previsto (base, intermedio, avanzato), in merito alla **specificità denominazione delle tre OPAL**, ai relativi **descrittivi** e alle **competenze**⁷ di riferimento.

Si precisa inoltre che i moduli per lo sviluppo delle competenze digitali - della durata di 20 ore - devono essere considerati già parte integrante delle attività formative reskilling della durata di 600 ore, 280 ore, 220 ore e 180 ore.

Sarà necessario inserire nel catalogo OPAL, al fine di caricare le tre specifiche offerte riguardanti la Formazione per le competenze digitali, la formulazione di seguito proposta.

Campi dell'OPAL	Contenuto da inserire nel Percorso 3
Denominazione OPAL	Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana – LIVELLO BASE
Descrizione OPAL	Il modulo formativo sviluppa, a livello base , le seguenti dimensioni: alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale, sicurezza in ambito digitale
Competenze	Interagire, attraverso le tecnologie digitali, ricercando informazioni e condividendo contenuti nel rispetto dei propri dati personali e della privacy

⁵ Il beneficiario può usufruire di un unico modulo di formazione digitale, il più adatto al suo livello di partenza.

⁶ Per tale motivo, esclusivamente nel caso di questa tipologia di formazione, non dovranno essere compilati nel SOPAL i seguenti tre campi: 1) Professioni cp 2011, 2) Profili RRSP, 3) SEP.

⁷ Per ciascun livello è indicata la competenza fondamentale. Si rinvia al documento DigComp 2.1 e successive integrazioni e aggiornamenti (<https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp>) per individuare esempi di utilizzo che potranno essere utili ai fini della progettazione formativa in coerenza ai livelli di padronanza.



5dabc82c



Denominazione OPAL	Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana – LIVELLO INTERMEDIO
Descrizione OPAL	Il modulo formativo sviluppa, a livello intermedio, le seguenti dimensioni: alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale, creazione di contenuti digitali, sicurezza in ambito digitale.
Competenze	Gestire dati e informazioni condividendoli anche con la Pubblica Amministrazione attraverso le tecnologie digitali, nel rispetto dei propri dati personali e della privacy
Denominazione OPAL	Formazione per le competenze digitali per l'autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana – LIVELLO AVANZATO
Descrizione OPAL	Il modulo formativo sviluppa, a livello avanzato, cinque dimensioni: alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale, creazione di contenuti digitali, sicurezza in ambito digitale, risoluzione di problemi con le tecnologie digitali.
Competenze	Elaborare e organizzare contenuti digitali condividendoli anche con la Pubblica Amministrazione attraverso le tecnologie dedicate, affrontando la risoluzione di comuni problemi tecnici, nel rispetto dei propri dati personali e della privacy

6.3.2 Formazione per la Riqualificazione (Reskilling)

I beneficiari del Percorso 3 si caratterizzano per la necessità rilevata in sede di *assessment* di riqualificarsi per avere maggiori opportunità occupazionali.

A tal fine, la presente iniziativa prevede percorsi formativi di medio - lunga durata su competenze riferite a figure professionali incluse nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali (**Reskilling - offerta formativa RRSP**) oppure anche su competenze non incluse nel Repertorio per cui l'ente attuatore abbia rilevato un fabbisogno a seguito di specifica analisi del contesto produttivo regionale/locale (**Reskilling - offerta formativa dinamica**).

In ottica del raggiungimento del target di beneficiari individuato dalla Regione del Veneto, stimato in 3.000 beneficiari, si è ipotizzata una strutturazione dei percorsi in **tre distinte tipologie**:

- **Formazione *reskilling* di 180 ore - incluso il modulo da 20 ore di formazione per le competenze digitali;**
- **Formazione *reskilling* di 220 ore - incluso il modulo da 20 ore di formazione per le competenze digitali;**
- **Formazione *reskilling* di 280 ore - incluso il modulo da 20 ore di formazione per le competenze digitali.**

Il **modulo da 20 ore di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali** (base, intermedio o avanzato a seconda dei fabbisogni rilevati in sede di *assessment*) è da considerarsi in maniera separata ma ricompresa nella formazione *reskilling*. A tal fine si specifica che le **proposte formative di**



5dabc82c



riqualificazione (Catalogo) presentate da ciascun soggetto attuatore devono essere della durata di:

- 160 ore
- 200 ore
- 260 ore

Il percorso di riqualificazione della durata di **600 ore⁸** (comprese 20 ore di formazione per lo sviluppo delle **competenze digitali**) è volto all'innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF di partenza e/o al conseguimento - anche per progressiva capitalizzazione - di una qualificazione inclusa nel Repertorio Regionale Nazionale. La presentazione di tale tipologia deve essere adeguatamente supportata da motivazioni tali da giustificare la scelta di un percorso di lunga durata rispetto alla tipologia di beneficiari da coinvolgere e accompagnata dalla descrizione dei laboratori attrezzati nella disponibilità del soggetto attuatore.

Nella tabella a seguire si specifica quanto delineato:

Tipologia Formazione reskilling	Competenze digitali (modulo eventuale)	Durata totale della formazione reskilling
160 ore	20 ore	180 ore
200 ore	20 ore	220 ore
260 ore	20 ore	280 ore
580 ore	20 ore	600 ore

Per ciascuna tipologia formativa è previsto a completamento un tirocinio della durata di 3 mesi, ad esclusione della tipologia formativa da 600 ore.

Il servizio IVC (ricondotto al LEP E), che assume valenza sperimentale e quantificato in 10 ore, deve intendersi come alternativo alle misure di cui al Percorso 3 per i beneficiari che avessero maturato competenze idonee nell'ambito di apprendimenti in contesti non formali ed informali. Il servizio è quindi finalizzato ad assicurare l'immediato accesso del titolo da parte dei beneficiari.

Ciascun soggetto in possesso dell'accreditamento alla Formazione Superiore **potrà quindi presentare**, con le modalità specificate all'interno della Sezione 7, **un catalogo di proposte formative di riqualificazione secondo la struttura sopra delineata (formazione *reskilling* da 160 ore, 200 ore, 260 ore) per un massimo di 2.500 ore. L'eventuale presentazione di un percorso di formazione *reskilling* della durata di 580 ore è escluso dal massimale di ore.**

Ciascun catalogo **deve rispettare la strutturazione** di seguito riportata⁹:

Formazione reskilling	Formazione reskilling	Formazione reskilling	Formazione reskilling
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

⁸ Di cui una quota di ore dedicate allo stage curriculare in misura dal 30 al 50% del monte ore complessivo.

⁹ Es. 1: 9 percorsi *reskilling* da 160 ore (57,5% del totale), 4 da 200 (32%) e 1 da 260 (10,5%).

Es. 2: 7 percorsi *reskilling* da 160 ore (46%), 4 da 200 (33%) e 2 da 260 (21%).



5dabc82c



160 ore	200 ore	260 ore	580 ore
<i>obbligatorio</i> minimo 40% delle ore	<i>obbligatorio</i>	<i>obbligatorio</i>	<i>opzionale</i> massimo 1 proposta

Sono **esclusi** da questa strutturazione i percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali, in quanto già definiti nei contenuti e nelle modalità all'interno della Sezione 6.3.1.

Le proposte formative relative a ciascun catalogo oggetto di approvazione possono essere **replicate** in ragione del numero di beneficiari come risultato dall'*assessment*¹⁰.

In ragione dello specifico obiettivo in termini di occupabilità dell'utenza, le proposte formative possono prevedere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal vigente ordinamento.

Le proposte formative di riqualificazione devono essere ancorate al Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP¹¹) sia in termini di competenze che di profili (rif. Offerta formativa di riqualificazione di base - RRSP); qualora emergano specifiche richieste emergenti dalle imprese, non ancora presenti nel RRSP, è possibile presentare un'offerta formativa di riqualificazione "dinamica" - le cui caratteristiche sono di seguito specificate.

Al fine di assicurare un'adeguata copertura territoriale, l'Amministrazione regionale, nell'ambito del monitoraggio dell'avanzamento di percorsi, si riserva la possibilità di definire adeguati strumenti di compensazione dell'offerta formativa su base territoriale. Gli strumenti saranno formalizzati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

- **Offerta formativa di riqualificazione di base - RRSP**

L'offerta formativa basata sul Repertorio Regionale degli Standard Professionali si avvale di un iter semplificato per l'inserimento in OPAL e l'offerta ai beneficiari, in quanto la fase di valutazione dal punto di vista contenutistico (competenze, conoscenze, abilità) si ritiene già espletata in sede di inserimento della figura professionale nel RRSP.

In fase di caricamento del percorso in SOPAL, l'ente dovrà indicare negli appositi campi:

- il riferimento al profilo RRSP
- il SEP
- la competenza/conoscenza/abilità e AdA di riferimento
- il settore ATECO

¹⁰ Anche in sedi diverse rispetto a quella di presentazione.

¹¹ L'obbligo non si applica alle eventuali proposte relative alla formazione regolamentata (patentini, abilitazioni ecc.), che sono escluse dal RRSP.



5dabc82c



Il RRSP contiene un numero significativo di profili professionali, rappresentativi dei principali settori economici della Regione del Veneto. Il RRSP costituisce uno strumento essenziale per realizzare un'offerta formativa coerente con i bisogni del mercato del lavoro ed è la base per mettere in trasparenza e certificare le competenze acquisite nei diversi contesti di apprendimento.

Il RRSP Veneto è uno strumento evolutivo: potranno essere inseriti nuovi profili professionali ed aggiornati quelli già presenti in base alle richieste che perverranno alla Regione secondo la procedura regolamentata con DGR n. 675/2020.

- **Offerta formativa di riqualificazione dinamica**

L'offerta formativa "dinamica" si caratterizza per un contenuto innovativo rispetto al RRSP. Questa tipologia di proposta, in particolare, tende a rilevare tempestivamente o ad anticipare i fabbisogni emergenti nel contesto produttivo, in termini di competenze richieste.

- **Offerta formativa di riqualificazione relativa alla formazione regolamentata**

Nell'ambito della formazione regolamentata¹² rientrano i corsi obbligatori per l'accesso ad una professione, attività economica o ruolo lavorativo, in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali. L'autorizzazione regionale è requisito di legittimità per lo svolgimento del corso e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge.

Nell'ambito della presente iniziativa è consentita la presentazione di **proposte di formazione regolamentata**, finalizzate al rilascio di **attestazioni** (patentini, abilitazioni ecc.) riconosciute dal mercato del lavoro. Spetta al soggetto attuatore assicurare il rispetto dell'ordinamento comunitario, nazionale, regionale sia con riferimento ai requisiti soggettivi, sia per quanto concerne gli adempimenti gestionali, come, ad esempio, il rispetto di diverse percentuali di frequenza o le modalità di gestione dell'esame per ciascuna specifica fattispecie formativa regolamentata.

Nel caso in cui la durata del percorso regolamentato fosse inferiore rispetto al monte ore previsto dalla tipologia formativa designata (160/200/260/580 ore), il progetto formativo deve prevedere l'arricchimento delle competenze fino a completamento, attraverso l'integrazione di competenze previste dal RRSP o individuate attraverso l'offerta formativa dinamica.

6.3.3 Tirocinio extracurricolare

Questo intervento è finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo del beneficiario.

Ha durata di **3 mesi (480 ore)** ed è ammissibile **solo per i partecipanti alle tipologie formative da 160/200/260 ore**.

È necessaria l'individuazione di un **tutor aziendale** che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda, oltre che del tutor didattico-organizzativo. Il raccordo costante

¹² La direttiva dell'Unione Europea del 2005 (n. 36, art. 3, lettera e), normativa europea di riferimento, definisce formazione regolamentata "qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata".



5dabc82c



tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione del Veneto definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati dai datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini rispettando i **limiti numerici** riportati nella seguente tabella.

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
<p>Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti</p> <p>Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio</p>	1 tirocinante
<p>Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio</p>	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
<p>Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio</p>	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti

Ai sensi dell'art 5 comma 6 della Dgr n. 1816 del 7/11/2017, sono esclusi dai limiti numerici riportati in tabella:

- “disabili”: soggetti iscritti nell'elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;
- “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); nonché i lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con



5dabc82c



certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (attualmente Legge 15 marzo 2017 n. 33);

- “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto precedente, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione;
- “migranti extracomunitari”: soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis, del D.P.R. 394/1999;

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.

Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio l'Avviso richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze, attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).

Il tirocinio può essere realizzato solo sul territorio regionale.

E' previsto anche il **riconoscimento a risultato di € 400 - Promozione tirocinio** a rimborso delle attività svolte dal Soggetto promotore quali scouting delle opportunità a disposizione del beneficiario, preselezione ed invio delle candidature all'impresa, assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa, supporto operativo al tutor aziendale e monitoraggio periodico delle attività di tirocinio. Il risultato sarà riconosciuto nei termini indicati nella manualistica tecnica.

SEZIONE 7. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità della proposta formativa (Catalogo), che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Le proposte dovranno in primo luogo rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie ed essere coerenti con le finalità previste nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con i relativi target e/o milestone associati.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva;
4. sussistenza nel soggetto attuatore dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. durata e articolazione delle attività (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche esposte nella presente Direttiva;
6. rispetto dei parametri di costo/finanziari;



5dabc82c



7. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
8. rispetto del principio “Do Not Significant Harm” (DNSH), in coerenza con l’art. 17 del Regolamento RRF.

Le proposte formative (Cataloghi) sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

SEZIONE 8. Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione degli interventi

Ciascun soggetto attuatore può presentare una proposta formativa (**catalogo**), articolata secondo quanto indicato alla Sezione 6.2, **per un totale complessivo non superiore a 2.500 ore.**

Premesso che **l’approvazione della proposta formativa (catalogo) non costituisce finanziamento dell’offerta**, per quanto concerne la gestione finanziaria delle attività si rimanda a quanto evidenziato nella Sezione 14 della presente Direttiva.

I termini per l’avvio dell’attività sono definiti dalla sezione 6.1.2 “Descrizione del processo di presa in carico dei beneficiari e di erogazione dei servizi”.

La durata complessiva degli interventi non può superare 12 mesi dalla notifica al soggetto attuatore della scelta del beneficiario.

I costi per le attività svolte oltre tale scadenza non sono rendicontabili.

SEZIONE 9. Spese ammissibili

I costi per la realizzazione delle misure del Percorso 3 sono riconosciuti sulla base di Unità di Costo Standard (UCS) come approvate dal Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 e dettagliate nel Documento “*Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard*” approvato con Delibere del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 e n. 6 del 16 maggio 2022.

Le UCS e le condizioni di ammissibilità per ciascuna misura sono riportate nella Tabella di cui alla sezione 6, par. 6.2 “Attività finanziabili”.

La disciplina relativa alla documentazione giustificativa dei costi standard potrà essere oggetto di successive modifiche e integrazioni, in particolare a seguito dell’adozione di provvedimenti da parte di ANPAL che incidono su tali aspetti.

Si sottolinea che risulteranno ammissibili le sole spese sostenute dal soggetto attuatore tra la prima notifica di scelta effettuata dal beneficiario e il termine massimo di 12 mesi.

Si richiamano le disposizioni in materia di costi del personale stabilite dalle circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022, ove applicabili.



5dabc82c



L'importo dell'IVA è rendicontabile se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Con riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020, si precisa che "l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento".

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi".

SEZIONE 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda/progetto e documentazione da trasmettere

Le proposte formative Reskilling devono essere presentate dagli enti attuatori **entro le ore 13:00 del 30 settembre 2022**.

La presentazione delle proposte formative Reskilling deve essere effettuata sul portale SOPAL, secondo le modalità operative definite in successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

SEZIONE 11. Modalità di valutazione e approvazione della domanda/progetto

L'approvazione delle proposte formative (Catalogo) avverrà a seguito di una valutazione da parte di una Commissione di Valutazione, formalmente nominata.

Le proposte saranno valutate, in particolare, in base alle seguenti **dimensioni**:

FINALITA' e INNOVATIVITA' DELLA PROPOSTA

- coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR, in particolare "Do No Significant Harm" (DNSH), Tagging clima e digitale, parità di genere (Gender Equality), valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- coerenza con esigenze specifiche del territorio tempestivamente rilevate o anticipate, eventualmente supportata da dati e analisi di contesto;
- riferimento a specifici settori emergenti;
- potenzialità di inserimento lavorativo dei beneficiari in relazione al contesto di riferimento.

QUALITA' DELLA PROPOSTA

- qualità della proposta in termini di correttezza di impostazione (competenze, conoscenze, abilità), chiarezza espositiva, completezza ed esaustività;
- qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate e livello di innovazione delle stesse.



5dabc82c



La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei **parametri** di seguito illustrati:

1. efficacia dell'operazione: capacità del progetto di contribuire al raggiungimento del target assegnato alla misura di riferimento nei termini indicati dal cronoprogramma di intervento e comunque in coerenza con il cronoprogramma attuativo della misura individuato dal responsabile di misura;
2. efficienza del progetto: grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse e comunque nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi;
3. utilità del progetto: convenienza per la "comunità" di riferimento, ovvero quanto gli impatti del progetto rispondono effettivamente ed equamente ai bisogni socio economici, ambientali e culturali del contesto di riferimento;
4. sostenibilità/durabilità del progetto: capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione e attuazione;
5. contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, nonché del rispetto della parità di genere e del gender equality;
6. partecipazione, coinvolgimento, protezione e valorizzazione dei giovani garantendo che gli obiettivi diretti e indiretti delle iniziative arrechino beneficio alle future generazioni e il superamento dei divari territoriali.

Qualora in sede di esame emergano evidenze che non consentono una positiva valutazione della proposta, si provvederà a darne comunicazione all'attuatore il quale, **entro 10 giorni**, potrà trasmettere le proprie **osservazioni, revisioni o integrazioni**, eventualmente corredate da documentazione integrativa.

In caso di conferma della valutazione negativa, la Commissione verbalizzerà il proprio giudizio di mancata approvazione che potrà essere limitato anche solo ad una parte delle proposte del catalogo presentato.

Gli esiti istruttori, **in termini di approvazione (totale o parziale) o diniego**, saranno trasmessi dalla Commissione al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione per il seguito di competenza.

11.1 Tempi ed esiti delle istruttorie

Le proposte formative (Cataloghi) presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione **entro 30 (trenta) giorni** successivi al previsto termine di presentazione delle proposte

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi dell'Amministrazione Regionale.

Le graduatorie delle proposte presentate, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti attuatori di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.



5dabc82c



SEZIONE 12. Obblighi dei soggetti attuatori

Per tutta la durata dell'incarico, i soggetti attuatori¹³ si impegnano a:

- A. Fornire puntuali indicazioni sull'avvio delle attività;
- B. Adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto;
- C. Adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
- D. Effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- E. Presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- F. Rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
- G. Rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. A tal proposito il sistema informativo di raccolta e gestione dei dati utilizzato dal soggetto attuatore deve garantire l'interoperabilità con il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione centrale (Sistema Regis) qualora sia richiesto;
- H. Conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- I. Cooperare nell'alimentazione del sistema informativo con tutta la documentazione necessaria a comprovare il raggiungimento di milestones e target, in coerenza con quanto definito dal meccanismo di verifica previsto dagli "Operational Arrangements";
- J. Ove applicabile, rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- K. Garantire il rispetto del principio DNSH e tagging climatico e ambientale.

I soggetti attuatori si impegnano inoltre a rispettare:

- gli obblighi derivanti dall'Autodichiarazione¹⁴ di assunzione di responsabilità nel contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per la Riforma 1.1.;
- gli obblighi dei soggetti attuatori di cui alla Circolare Mef n. 21 del 14 ottobre 2021 come riportati nell'Atto di Adesione che sarà approvato con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e che dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto attuatore prima dell'avvio delle attività (la sottoscrizione dell'Atto di Adesione da parte del soggetto attuatore configura conferma della volontà dello stesso di realizzare le attività di cui alla presente Direttiva).

I soggetti attuatori dovranno rispettare gli obblighi previsti nella presente Direttiva. Per quanto non previsto dalla presente Direttiva, e nelle more dell'adozione del SIGECO nazionale del GOL e dei relativi dispositivi, si applicano, in quanto compatibili, le regole contenute nel Testo Unico Beneficiari (TUB) del POR FSE 2014-2020.

¹³ Gli obblighi possono estendersi anche ai soggetti esecutori, ove applicabili.

¹⁴ Allegato al DDR di approvazione della modulistica.



5dabc82c



Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 19 "Meccanismi sanzionatori" della presente Direttiva.

SEZIONE 13 - Modalità e procedure di gestione degli interventi

13.1 Sistema di gestione

L'attuazione della Direttiva sarà realizzata con il concorso di Veneto Lavoro in quanto ente strumentale della Regione, la quale manterrà la programmazione e il controllo su quanto disposto dalla presente Direttiva. Il sistema gestionale è IDO; le istruzioni operative per la gestione degli interventi nel sistema gestionale saranno definite con l'adozione della manualistica tecnica.

13.2 Monitoraggio

Le attività di monitoraggio saranno svolte secondo le indicazioni di cui alla circolare MEF n. 27 del 21/06/2022 relativa alle linee guida sul monitoraggio del PNRR¹⁵.

Gli adempimenti in carico ai soggetti attuatori relativi al monitoraggio dei dati relativi alle attività della presente direttiva, saranno dettagliati nella manualistica tecnica di cui al paragrafo 13.1; a tal fine, saranno utilizzati i sistemi informativi locali.

In particolare, si fa presente la necessità di contribuire alla corretta alimentazione degli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. UE 2021/241 come definiti dal Reg. Delegato 2021/2106 della CE e di ogni altro dato necessario in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.

Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta alimentazione¹⁶ sul sistema informativo Regis con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, provvede, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza – di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020 – dei dati relativi agli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. EU 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea, fermo restando la responsabilità della bontà dei dati inseriti dai Soggetti Attuatori in capo all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nell'ambito del programma GOL, sono stati individuati i seguenti indicatori comuni:

1. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; nonbinario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);
2. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; nonbinario);
3. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; nonbinario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);
4. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione digitale (donne; uomini; nonbinario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).

In relazione all'avanzamento finanziario registrato a livello di progetto, i Soggetti attuatori devono provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa. L'aggiornamento deve essere effettuato almeno 2 volte all'anno entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio.

¹⁵ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/

¹⁶ entro il 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento.



5dabc82c



13.3 Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi.

In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto dell'offerta formativa.

Il Soggetto attuatore deve garantire il coordinamento della proposta formativa in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

In ogni proposta deve essere individuato almeno un referente (**coordinatore di progetto**), che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi laddove necessaria, di garantire il coordinamento con la Direzione Formazione e Istruzione in relazione alle attività e agli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione Formazione e Istruzione ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di docenza/formazione queste devono possedere una **specificata esperienza professionale** almeno triennale attinente alle materie d'insegnamento.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Coordinatore di progetto	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia con la Direzione Lavoro	Almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione professionalizzante con docenti almeno di fascia B	Professionisti o esperti con esperienza almeno triennale nel settore/materia oggetto della docenza



5dabc82c



OML accreditato	Erogazione dei servizi di orientamento / accompagnamento al lavoro / incontro domanda offerta	I requisiti sono precisati nella Guida per l'Accreditamento ai Servizi al Lavoro approvata con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 188/2022
Tutor didattico-formativo	Organizzazione delle attività d'aula e di tirocinio; supporto/assistenza ai beneficiari per agevolare l'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio apprendimenti; relazione con i docenti	Almeno 2 anni in analoghe attività
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	Almeno 2 anni in analoghe attività

L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

Si ricorda che il tutor ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

L'operatore del mercato del lavoro locale (OML) dell'ente accreditato svolge la funzione di responsabile del percorso definito nella Proposta di Percorso e dovrà possedere una specifica esperienza professionale. In questa funzione l'operatore sottoscrive la Proposta di Percorso con il beneficiario e realizza le previste attività. Questa funzione non è delegabile a nessun altro operatore che non sia accreditato come OML e, pertanto, presente nel sistema informativo dell'accREDITamento regionale per i servizi al lavoro.

Deve essere individuata almeno una figura professionale **responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo sin dalla fase di presentazione del progetto. Tale figura potrà coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali



5dabc82c



richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti e degli interventi” del Testo Unico dei Beneficiari. Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, e/o consulenza/ricerca devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Si ritiene necessario precisare anche alcune **incompatibilità** tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **Beneficiario:** incompatibilità assoluta con altre figure;
- **Amministrativo:** compatibilità con qualsiasi altra figura;
- **Docente:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- **OML:** incompatibilità con qualsiasi altra figura eccetto il tutor;
- **Tutor:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per l'OML e la funzione amministrativa;
- **Coordinatore:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all'interno dello stesso progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		C	I	I	I
AMMINISTRATIVO	C		C	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	C		I	40%*



5dabc82c



OML	I	I	I	C	I
TUTOR	I	C	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%*	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

* previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale

13.4 Delega

Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata.

13.5 Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale relative alla presente Direttiva, saranno comunicate sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'interno dell'apposita sezione dedicata al [PNRR - GOL sez. Lavoro - Spazio Operatori](#) che pertanto, vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti attuatori, consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali quesiti di interesse generale (FAQ).

Eventuali chiarimenti andranno richiesti alla mail ufficio.programmazionefse@regione.veneto.it.

13.6 Obblighi di informazione e pubblicità

I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità disciplinati dalla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 - Allegato A e da successive direttive di ANPAL e dell'Amministrazione Regionale.

SEZIONE 14 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese

La gestione delle risorse è affidata all'Ente Strumentale Veneto Lavoro che erogherà ai soggetti attuatori il rimborso delle spese rendicontate ammissibili.

Ai fini della presente Direttiva la gestione finanziaria degli interventi non prevede anticipazione. Non è pertanto necessaria l'accensione di polizza fideiussoria. Le attività realizzate saranno liquidate in base ad un meccanismo di rendicontazione periodica.

La domanda di liquidazione presentata dal soggetto attuatore ammesso alla realizzazione degli interventi dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- le attività incluse nella domanda di liquidazione siano state erogate nel periodo intercorrente tra la notifica al soggetto attuatore della scelta effettuata dal beneficiario e la conclusione del percorso;



5dabc82c



- le misure incluse nella domanda di liquidazione siano previste dal percorso GOL del beneficiario registrato nei sistemi gestionali;
- i costi associati a ciascuna misura rispettino le Unità di Costo Standard individuate nella presente Direttiva;
- la documentazione relativa alle attività erogate sia stata redatta in conformità alle regole previste dalla presente Direttiva e dagli atti inerenti il Programma GOL.

Le domande di liquidazione saranno periodiche e la cadenza sarà comunicata successivamente da Veneto Lavoro. Le domande di liquidazione riguarderanno le attività concluse nel mese precedente e potranno comprendere:

- le **attività riconosciute a processo** previste dall'Assegno GOL relative a misure per le quali è stata completata l'erogazione;
- le **attività riconosciute a processo e a risultato**, qualora il risultato sia conseguito prima del termine previsto per le attività riconosciute a processo;
- le **attività riconosciute a risultato**.

Per gli aspetti procedurali e tecnici relativi alla presentazione della domanda di liquidazione si rimanda alla manualistica tecnica.

Le spese sostenute dal soggetto attuatore oltre il termine massimo di conclusione delle attività di cui alla presente Direttiva riferite al singolo beneficiario o in contrasto con la regolamentazione della gestione del budget assegnato, come determinata alla Sezione 4 "Dotazione Finanziaria", restano a carico del soggetto attuatore stesso.

SEZIONE 15. Modifiche della Direttiva

Non sono ammesse modifiche alla presente Direttiva di carattere sostanziale.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale saranno adottate con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Qualora le modifiche prevedessero presentazione di documentazione integrativa da parte dei soggetti attuatori, tale documentazione dovrà essere fornita di norma entro 10 giorni dalla richiesta.

SEZIONE 16 - Modifiche/variazioni del progetto

Eventuali modifiche di progetto devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi previsti dall'Avviso; la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e deve essere adeguatamente documentata. In ogni caso, le uniche variazioni applicabili alle attività di cui alla presente Direttiva sono relative alle modifiche di budget e di target alle condizioni esplicitate alla Sezione 4.

SEZIONE 17. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.



5dabc82c



SEZIONE 18. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come "General Data Protection Regulation (GDPR)".

SEZIONE 19. Meccanismi sanzionatori

Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare gli obblighi di cui al presente Avviso, con particolare riferimento a quanto indicato nella Sezione 14 e disciplinato dal successivo Atto di adesione. L'accertamento di eventuali violazioni può comportare la revoca totale o parziale del budget assegnato al Soggetto attuatore.

Nei casi di accertamento di irregolarità nella esecuzione e gestione delle attività/misure potrà essere disposta la riparametrazione del budget e/o la revoca totale dello stesso.

Nel caso di accertamento di una grave irregolarità nell'esecuzione e gestione delle attività/misure che comporti il mancato raggiungimento del target si procederà alla revoca totale del budget.

Nel caso di scostamenti di lieve entità rispetto al raggiungimento del target si potrà procedere ad una riparametrazione del budget.

La revoca del budget, inoltre, potrà essere disposta nei seguenti casi:

- accertamento del mancato rispetto dei principi previsti dal PNRR dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 nell'Allegato 2;
- grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività inerenti la presente Direttiva;
- mancato avvio dei percorsi entro i termini previsti dal presente Avviso;
- rifiuto all'accesso per le attività di verifica in loco;
- accertamento del mancato rispetto dei requisiti dei beneficiari;
- accertata difformità tra la documentazione presentata all'amministrazione regionale ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso e documentazione agli atti del Soggetto attuatore.

La decurtazione/riparametrazione del budget, inoltre, potrà essere disposta nei seguenti casi:

- attività svolta in assenza dei requisiti minimi previsti per l'erogazione (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori): mancato riconoscimento del contributo orario per le attività irregolari;
- attività svolta in assenza di autorizzazione quando prevista: mancato riconoscimento del contributo orario per le attività irregolari;
- variazioni al progetto non autorizzate: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività difformi dal progetto.



5dabc82c



L'Amministrazione potrà inoltre procedere alle opportune segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nel caso in cui le verifiche effettuate rilevino dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00. L'Amministrazione Regionale si riserva di dichiarare decaduto il Soggetto attuatore, previo procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non conformi.

La sospensione o la revoca del finanziamento sono previsti anche in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale.

Per quanto non previsto dalla presente sezione si richiama, per le parti applicabili, il paragrafo 6.8 "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e scadenze" del già citato TUB POR FSE 2014-2020 nelle more dell'adozione del SIGECO del GOL.

SEZIONE 20. Potere sostitutivo

Il potere sostitutivo, se e in quanto applicabile, si esercita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

SEZIONE 21. Controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

SEZIONE 22. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Direttiva o si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei Piani e programmi di riferimento settoriale.

SEZIONE 23. Allegati

Sezione non applicabile.



5dabc82c

